

**PROTOCOLLO D' INTESA  
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE**

**TRA**  
**BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A.**  
**E**  
**ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI**

*Premessa*

La Banca popolare di Bari S.c.p.A. (di seguito, “**BPB**” o “**Banca**”) intende offrire ai propri Soci la possibilità di aderire ad una “Procedura di Conciliazione” (di seguito, la “**Procedura**”) per la risoluzione delle controversie meritevoli di attenzione relative alle azioni della stessa Banca.


A tale scopo, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 27 maggio u.s., ad esito del confronto nel frattempo avviato - tramite l'avv. Vincenzo Dispinzeri, all'uopo incaricato - con i rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori riunite nel Comitato per la Tutela degli Azionisti della Banca Popolare di Bari (“il **Comitato**”), ha deliberato di attivare un plafond di 3,5 milioni di euro da destinare alla definizione in via conciliativa di potenziali controversie con i Soci, secondo specifiche linee e criteri.

L'ipotesi della conciliazione, in linea con le indicazioni ricevute da parte dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito, “**ACF**”), si fonda sulla possibilità di riconoscere in via transattiva al Socio un indennizzo pari al differenziale tra prezzo di acquisto dell'Azione al momento della sottoscrizione e prezzo di presunto realizzo al momento della domanda, al netto dei flussi cedolari e dei dividendi già percepiti dal Socio stesso.

L'adesione da parte del Socio alla Procedura consente di garantire celerità delle determinazioni, riservatezza e minimizzazione dei costi a carico delle parti. Pur ribadendo la correttezza del proprio operato, infatti, la Banca ritiene opportuno assicurare che le singole posizioni oggetto di controversia siano attentamente analizzate e valutate.

**Tutto ciò premesso, la banca e le associazioni dei consumatori aderenti convengono quanto segue:**

- 1) l'accesso alla Procedura è consentito solo ai Soci “consumatori” (art. 3 Codice del Consumo). Sono esclusi, altresì, i Soci qualificabili come investitori istituzionali e/o professionali nonché le Società;
- 2) la proposta di adesione alla Procedura è diretta solo ai Soci che:




- a. abbiano presentato reclamo alla Banca entro il 31/12/18 e richiedano un importo di risarcimento (calcolato come differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di scambio dei contratti conclusi sul sistema multilaterale di negoziazione alla data del 3 maggio 2019, pari ad euro 2,38, al netto dei flussi cedolari e dei bonus ottenuti) non superiore a 5.000,00 Euro;
  - b. abbiano presentato ricorso all'ACF entro il 31/12/18 e richiedano un importo di risarcimento (calcolato come differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di scambio dei contratti conclusi sul sistema multilaterale di negoziazione alla data del 3 maggio 2019, pari ad euro 2,38, al netto dei flussi cedolari e dei bonus ottenuti) non superiore a 50.000,00 Euro. Sono esclusi i Soci il cui ricorso all'ACF sia stato respinto o risulti estinto;
  - c. abbiano in corso un procedimento giudiziario e richiedano un importo di risarcimento (calcolato come differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di scambio dei contratti conclusi sul sistema multilaterale di negoziazione alla data del 3 maggio 2019, pari ad euro 2,38, al netto dei flussi cedolari e dei bonus ottenuti) non superiore a 50.000,00 Euro.
- 3) la Procedura avrà ad oggetto solo le Azioni BPB acquistate a partire dal 01.06.2009;
  - 4) la richiesta di adesione alla Procedura deve avvenire mediante modulistica appositamente definita dalla Banca, correttamente compilata in tutte le sue parti;
  - 5) accertato il possesso dei requisiti di accesso alla procedura conciliativa, la Banca effettuerà un'analisi preliminare di ammissibilità;
  - 6) non rileveranno per la determinazione dell'eventuale indennizzo, i reclami, i ricorsi/decisioni ACF o le citazioni che abbiano come motivo di contestazione, anche parziale, l'impianto di negoziazione-collocamento posto in essere dalla Banca;
  - 7) valutata l'esclusione di cui sopra, bisognerà determinare il grado di criticità per individuare la quota di risarcimento da portare in transazione, sulla base della scala seguente:

CRITICITÀ "A"

Possibilità di rimborso tra il 70% e 100% della differenza tra capitale investito ed il controvalore ad oggi calcolato al netto di cedole e dividendi già percepiti dal cliente, nei seguenti casi:

- a. documentazione totalmente assente e/o non sottoscritta dal cliente;
- b. documentazione parzialmente assente e/o non sottoscritta dal cliente;
- c. capitale finanziato (viene accertato che le somme concesse dalla Banca siano state utilizzate in tutto o in parte per la sottoscrizione delle azioni, senza che il socio abbia depositato sul c.c. fondi propri per i successivi sei mesi);



- d. accertata prospettazione del rendimento (viene accertato documentalmente che in fase di vendita dei titoli il dipendente abbia prospettato un rendimento certo del titolo azionario);
- e. impegno al riacquisto (viene accertato documentalmente che il dipendente abbia rilasciato al cliente un documento con il quale si impegna a riacquistare le azioni dopo un periodo di tempo determinato).

#### CRITICITÀ "B"


Possibilità di rimborso tra 40% e 70% della differenza tra capitale investito ed il controvalore, ad oggi, calcolato al netto di cedole e dividendi già percepiti dal cliente, nei seguenti casi:

- a. presunta inadeguatezza dell'età del cliente (l'accertamento verrà effettuato alla data del primo ordine di acquisto);
- b. *misselling* (accertamento del disinvestimento di titoli con rendimento certo e contestuale sottoscrizione azioni della banca; impiego di tutte le liquidità presenti sul conto corrente per la sottoscrizione di azioni della Banca);
- c. data primo acquisto delle azioni (le relazioni avviate oltre un decennio non verranno prese in considerazione; il grado di rischio aumenterà tanto più è recente l'inizio dell'ammissione a socio);
- d. inadeguatezza del patrimonio del risparmiatore al momento dell'acquisto (investimento sproporzionato rispetto alle esigenze del cliente).

#### SOLIDARIETA'

Possibilità di rimborso fino al 40% della differenza tra capitale investito ed il controvalore ad oggi calcolato al netto di cedole e dividendi già percepiti dal cliente, nei seguenti casi:

- a. posizione lavorativa del cliente (certificazione ISEE, certificato stato di disoccupazione);
  - b. documentazione attestante eventuali gravi patologie, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o medico specialista;
  - c. accertata adesione del cliente al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura e dell'estorsione.
- 8) sulla base dei criteri sopra esposti e delle valutazioni condotte in merito alla singola posizione, la Banca avanza al Socio richiedente una proposta di conciliazione;
  - 9) l'importo dell'indennizzo per il Socio determinato attraverso la presente Procedura è calcolato al netto di cedole e dividendi già percepiti dal cliente;
  - 10) il Socio, entro 15 giorni dalla ricezione della proposta conciliativa, può valutare se accettare o rifiutare la stessa. Qualora il Socio decida di accettare la proposta conciliativa, sarà chiamato a



sottoscrivere apposito verbale di transazione. La proposta conciliativa avrà efficacia di accordo tra le parti ex art. 1965 c.c. solo quando il Socio avrà sottoscritto il relativo verbale;


- 11) il Socio, nel caso in cui accetti la proposta conciliativa, rinuncia al reclamo pendente e ad avvalersi della decisione favorevole eventualmente resa nei suoi confronti dall'ACF;
- 12) con l'accettazione della proposta conciliativa il Socio si impegna ad abbandonare ogni eventuale giudizio civile e/o penale promosso nei confronti della Banca, e a rinunciare ad avvalersi di eventuali sentenze rese nelle more della definizione conciliativa;
- 13) il Socio si impegna alla remissione di eventuali atti di querela che ha presentato nei confronti della Banca per i medesimi fatti oggetto della definizione transattiva;
- 14) il funzionamento della Procedura è disciplinato da apposito Regolamento allegato al presente Protocollo, cui si rinvia.

Bari, 4 giugno 2019

per la

BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A.

Avv. Vincenzo M. Dispinzeri




per il

COMITATO PER LA TUTELA DEGLI AZIONISTI DELLA BANCA POPOLARE DI BARI

(Adiconsum, Adysbef, Assoconsum, Codacons, Confconsumatori, Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori)

Prof. Canio Trione



## REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

4 giugno 2019

### *Premessa*

La Banca Popolare di Bari, nel febbraio 2019, nell'ambito delle misure rivolte agli azionisti, al fine di addivenire alla risoluzione delle controversie con i Soci in casi meritevoli di immediata attenzione, ha approvato la formalizzazione di un Tavolo di confronto con le Associazioni dei Consumatori, riunite nel Comitato per la Tutela degli Azionisti della Banca Popolare di Bari ("Il **Comitato**").

Ad esito di tale confronto, in data 27 maggio u.s., la Banca ha attivato un apposito plafond pari ad euro 3,5 milioni. In data 4 giugno 2019, il Comitato e la Banca hanno quindi sottoscritto un Protocollo d'intesa ("Il **Protocollo**") per la realizzazione di una Procedura di Conciliazione per la risoluzione delle controversie in essere al 31.12.2018 tra la Banca e i suoi soci e relative alle azioni della stessa Banca acquistate a partire dal 1° giugno 2009.

L'adesione al Protocollo è aperta anche ad altre associazioni di consumatori, diverse da quelle partecipanti al Comitato, che intendano aderire entro la data del 31 luglio 2019.


Il presente Regolamento illustra i passaggi da seguire da parte dei Soci che desiderino accedere alla Procedura di conciliazione.

### **ARTICOLO 1 – RICORSO ALLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE**

1.1 L'accesso alla Procedura è consentito solo ai Soci "consumatori" di cui art. 3 del D.Lgs. n. 206/05 (Codice del Consumo). Sono esclusi, altresì, i Soci qualificabili come investitori istituzionali e/o professionali nonché le Società;

1.2 Possono accedere alla Procedura i Soci che:

- a. abbiano presentato reclamo alla Banca entro il 31/12/18 e richiedano un importo di risarcimento (calcolato come differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di scambio dei contratti conclusi sul sistema multilaterale di negoziazione alla data del 3 maggio 2019, pari ad euro 2,38, al netto dei flussi cedolari e dei bonus ottenuti) non superiore a 5.000,00 Euro;
- b. abbiano presentato ricorso all'ACF entro il 31/12/18 e richiedano un importo di risarcimento (calcolato come differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di scambio dei contratti conclusi sul sistema multilaterale di negoziazione alla data del 3 maggio 2019, pari ad euro 2,38, al netto dei flussi cedolari e dei bonus ottenuti) non superiore a 50.000,00 Euro. Sono esclusi i Soci il cui ricorso all'ACF sia stato respinto o risulti estinto;
- c. abbiano in corso un procedimento giudiziario e richiedano un importo di risarcimento (calcolato come differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di scambio dei contratti



conclusi sul sistema multilaterale di negoziazione alla data del 3 maggio 2019, pari ad euro 2,38, al netto dei flussi cedolari e dei bonus ottenuti) non superiore a 50.000,00 Euro.

- 1.3 la Procedura avrà ad oggetto solo le Azioni BPB acquistate a partire dal 01.06.2009;
- 1.4 La Procedura si avvia con la presentazione, da parte del Socio, della domanda di conciliazione ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti al Protocollo.
- 1.5 L'accesso alla procedura è consentito esclusivamente agli associati o assistiti per l'occasione da una delle Associazioni partecipanti al Comitato o firmatarie del Protocollo entro la data del 31 luglio 2019.


## ARTICOLO 2 - COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

- 2.1 La Commissione di Conciliazione (di seguito, "**Commissione**") è composta, su base paritetica, da un rappresentante della Banca e da un rappresentante dell'Associazione dei Consumatori alla quale appartiene il Socio.
- 2.2 Le riunioni della Commissione non sono aperte al pubblico. I dati, le notizie e le informazioni fornite nel corso delle sedute devono considerarsi strettamente riservate.
- 2.3 La Commissione istruisce e valuta le controversie sottoposte al suo vaglio, formulando, ove possibile, una proposta conciliativa e laddove non ne ricorrano i presupposti per l'ammissione la Commissione rigetterà la domanda, dandone comunicazione alle parti.
- 2.4 La Commissione formula le proposte conciliative applicando i criteri definiti nel Protocollo e nei limiti ivi fissati, utilizzando il plafond a tal fine deliberato dalla Banca e assicurando parità di trattamento tra i Soci.

## ARTICOLO 3 - SEGRETERIA TECNICA

- 3.1 La Commissione si avvale del supporto di una Segreteria Tecnica istituita dalla Banca.
- 3.2 La Segreteria Tecnica dovrà ricevere le richieste da sottoporre al vaglio della Commissione e verificarne la regolarità formale. Dovrà inoltre indicare all'Associazione dei Consumatori che ha presentato la domanda di conciliazione la eventuale irregolarità formale individuata ed assegnare alla stessa un termine per sanarla.
- 3.3 La Segreteria Tecnica acquisirà le informazioni, la documentazione contrattuale e quanto di utile riguardo al rapporto tra Banca e Socio oggetto di contestazione, richiedendo ogni integrazione ritenuta necessaria per la presentazione del caso completo alla Commissione.
- 3.4 La Segreteria Tecnica, dopo aver effettuato l'istruttoria, presenterà i casi alla Commissione di Conciliazione e predisporrà i verbali delle riunioni.

## ARTICOLO 4 - PROCEDURA DI CONCILIAZIONE




- 4.1 La Procedura si intende instaurata quando il Comitato riceve una domanda di conciliazione da parte di un Socio per il tramite dell'Associazione dei Consumatori.
- 4.2 La domanda del Socio dovrà essere consegnata a mano o inviata tramite raccomandata alla Associazione dei Consumatori, corredata da apposito mandato a transigere in favore della Associazione prescelta e da fotocopia di un documento valido del Socio. L' Associazione dei Consumatori avvertirà tempestivamente la Segreteria Tecnica dell'avvenuta ricezione della domanda di conciliazione.
- 4.3 La domanda del Socio dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 luglio 2019.
- 4.4 I componenti della Commissione devono essere muniti di pieno ed esclusivo mandato a transigere, ciascuno nell'interesse della parte rappresentata.
- 4.5 La Commissione valuterà la domanda di Conciliazione entro e non oltre il 31 ottobre 2019.
- 4.6 La Procedura di conciliazione si conclude in ogni caso con la sottoscrizione, da parte dei componenti della Commissione, di un verbale, redatto dalla Segreteria Tecnica contestualmente alla riunione della Commissione, di:
- accordo/conciliazione, con contestuale formulazione di una proposta transattiva;
  - mancato accordo;
  - rigetto della domanda.

Tale verbale viene inviato dalla Segreteria Tecnica al cliente, con modalità certe di avvenuta ricezione e, per conoscenza, alla Associazione dei Consumatori.

## ARTICOLO 5 – PROPOSTA TRANSATTIVA

- 5.1 Nel caso di proposta di accordo/conciliazione, la Segreteria Tecnica informa il Socio della modalità di accettazione della proposta transattiva descritta nel verbale, consistente nella apposita sottoscrizione del medesimo, da effettuarsi presso la Banca alla presenza di un rappresentante della Banca, di un rappresentante dell'Associazione dei Consumatori e dell'eventuale legale di parte, ove nominato, allegando copia di valido documento di identità. Tale accettazione dovrà avvenire nel termine di 15 giorni decorrenti dall'avvenuta conoscenza, da parte del Socio, della proposta transattiva.
- 5.2 La proposta transattiva avrà efficacia di accordo vincolante tra le parti *ex art.* 1965 c.c. solo quando il Socio, entro il termine indicato, fatte salve cause di forza maggiore, avrà accettato la proposta tramite sottoscrizione della transazione.
- 5.3 Le transazioni verranno comunque eseguite entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
- 5.4 Con l'adesione da parte del Socio alla proposta formulata nel verbale di conciliazione, la controversia si intende risolta in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto ed azione da parte del Socio e con impegno di quest'ultimo:



- a comunicare formalmente agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie eventualmente aditi l'intervenuta definizione della controversia ed a rinunciare di avvalersi dell'eventuale esito del predetto procedimento stragiudiziale;
- ad abbandonare eventuali giudizi promossi nei confronti della Banca, con spese compensate, rinunciando ad avvalersi degli effetti della sentenza eventualmente intervenuta. In tale ipotesi, anche la Banca si impegna a rinunciare ad avvalersi dell'esito del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero della sentenza eventualmente intervenuti.

5.5 L'eventuale proposta di conciliazione sottoscritta dai Componenti della Commissione e non accettata dal Socio non potrà costituire precedente vincolante per la Banca, e quindi in nessun caso potrà valere come riconoscimento di responsabilità da parte delle medesime, circa i fatti oggetto di contestazione.

